



COOPERLAVORO

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO

SCHEDA INFORMATIVA

PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE COOPERLAVORO AUTORIZZATO
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CON DELIBERA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI
PENSIONE DEL 28 GIUGNO 2000

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto. La presente Scheda Informativa fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme concernenti il Fondo Pensione COOPERLAVORO, di seguito chiamato COOPERLAVORO. L'organo di amministrazione si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie in essa contenuti. L'adesione del lavoratore a COOPERLAVORO deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello Statuto del Fondo.

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero d'ordine 96

COOPERLAVORO

Via C.B. Piazza, 8 cap 00161 Roma

Tel. 06.44292994 fax 06.44261933

e-mail mailbox@cooperlavoro.it

1. 1. DATI RELATIVI A COOPERLAVORO

Fonti Istitutive. COOPERLAVORO è il Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione individuale dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative di lavoro, costituito in forma di associazione in data 25 giugno 1998, su iniziativa dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive:

- AGCI, AICPL-AGCI, AGICA-AGCI, ANCOTAT-AGCI, AICP-AGCI
- CONFCOOPERATIVE, FEDERLAVORO E SERVIZI, FEDERSOLIDARIETÀ, FEDERCOOPESCA, FEDERAGROALIMENTARE, FEDERCULTURA TURISMO E SPORT
- LEGACOOP, A.N.C.P.L., A.N.C.S.T., A.N.C.A., LEGAPESCA
- CGIL, FIOM, FILLEA, FILCAMS, FILCEA,FLAI, FILTEA, FUNZIONE PUBBLICA, FILT, SLC
- CISL, FIM, FILCA, FISASCAT, FLERICA, FAI, FIST, FIT, FILTA, FISTEL
- UIL, UILM, FENEAL, UILTUCS, UILCER, UILA, UILTRASPORTI, UILSANITÀ, UILTA, UILSIC

La durata di COOPERLAVORO, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto, è fissata a tempo indeterminato.

Destinatari. L'adesione a COOPERLAVORO è volontaria ed è riservata:

- a) ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato con la cooperativa, così come definiti dalla legge n 142/01, con almeno un mese di iscrizione al libro soci;
- b) ai lavoratori dipendenti delle cooperative di lavoro e ai lavoratori dipendenti a cui si applicano i contratti e gli accordi collettivi stipulati dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
- c) ai lavoratori dipendenti dei consorzi costituiti dalle cooperative produzione e lavoro;
- d) ai lavoratori dipendenti di società costituite o comunque partecipate prevalentemente dalle predette cooperative o consorzi;
- e) ai lavoratori dipendenti di Cooperative di Cooperative e di Società Consortili;
- f) ai lavoratori dipendenti delle Centrali Cooperative LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I. comprese le loro strutture settoriali, territoriali e delle società e degli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi;
- g) ai lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo intercategoriale del 6 maggio 1998 e delle società e degli enti da esse promossi o costituiti, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi.
- h) ai lavoratori in distacco presso le organizzazioni sindacali e le strutture associative cooperative ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, ove previsto da apposite delibere, regolamenti o accordi.

In assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive, sono destinatari di COOPERLAVORO i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto di lavoro: a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, di formazione e lavoro, di apprendistato, a tempo determinato per un periodo complessivamente non inferiore a tre mesi nell'arco dell'anno solare.

Natura Giuridica. COOPERLAVORO è costituito in forma di associazione riconosciuta.

Scopo. Scopo esclusivo di COOPERLAVORO è garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico.

Regime. COOPERLAVORO opera in regime di contribuzione definita. Viene, cioè, stabilito a priori l'importo della contribuzione periodica o il criterio per la determinazione della stessa, mentre i risultati dipendono dal rendimento dell'investimento di tali contribuzioni. I contributi versati e i rendimenti ottenuti confluiscono in conti individuali a capitalizzazione.

Organi sociali. Il funzionamento di COOPERLAVORO è affidato ad organi paritetici di origine elettiva: l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili. L'Assemblea dei Delegati è costituita da 90 componenti, per metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e per l'altra metà in rappresentanza dei datori di lavoro associati a COOPERLAVORO, con le modalità previste dal Regolamento Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea dei Delegati, è costituito da 12 componenti, 6 in rappresentanza dei lavoratori associati e 6 in rappresentanza delle imprese associate.

Il Collegio dei Revisori Contabili, eletto dall'Assemblea dei Delegati, è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà in rappresentanza dei lavoratori associati e metà in rappresentanza delle imprese associate.

2. PRESTAZIONI

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate da COOPERLAVORO sono commisurate ai contributi effettivamente versati nonché al rendimento degli investimenti effettuati.

Il lavoratore associato al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto di COOPERLAVORO ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni complementari e mantiene la condizione di associato.

Prestazioni. Il diritto alla prestazione pensionistica per **vecchiaia** si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di iscrizione a COOPERLAVORO.

Il diritto alla prestazione pensionistica per **anzianità** si consegue solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa e nel concorso dei requisiti di almeno quindici anni di partecipazione a COOPERLAVORO e di una età inferiore di non più di dieci anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.

In caso di **morte** del lavoratore iscritto prima del pensionamento, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori, ovvero da uno o più beneficiari designati dall'iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione.

Erogazioni. COOPERLAVORO provvede all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative (ancora da selezionare). Le convenzioni devono necessariamente prevedere la possibilità di richiedere la reversibilità delle prestazioni pensionistiche. Al momento del pensionamento è facoltà dell'iscritto chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale, per un importo non superiore al cinquanta per cento della posizione individuale maturata. Se l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica è di ammontare inferiore all'importo dell'assegno sociale, l'iscritto può chiedere l'erogazione dell'intera prestazione in capitale. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più imprese di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.

Anticipazioni. L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può ottenere un'anticipazione sulla posizione maturata:

- a) per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
- b) per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
- c) per la realizzazione di interventi sulla prima casa (lettere a, b, c, d del primo comma dell'art. 31 della legge n. 457/78), documentati come previsto dalla norma (art.1, comma 3, della legge n. 449/97),
- d) per congedi formativi previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 53/00.

L'iscritto può reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo modalità stabilite dal Fondo stesso.

3. TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE

Trasferimento a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione. Il lavoratore che perda i requisiti di partecipazione a COOPERLAVORO prima del pensionamento deve comunicare la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- a) riscatto della posizione individuale con liquidazione in forma capitale delle prestazioni maturate;
- b) trasferimento della posizione pensionistica presso un altro Fondo Pensione, cui il lavoratore associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- c) trasferimento della posizione pensionistica presso un Fondo Pensione aperto o altra forma pensionistica individuale;
- d) mantenimento della posizione individuale accantonata presso COOPERLAVORO, anche in assenza di contribuzione.

Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione. Il lavoratore associato, in costanza dei requisiti di partecipazione, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro Fondo Pensione negoziale o un Fondo Pensione aperto o altra forma pensionistica individuale. Tale trasferimento della posizione non può aver luogo durante i primi cinque anni di vita di COOPERLAVORO e comunque non prima che siano trascorsi per il lavoratore tre anni di permanenza in COOPERLAVORO.

Riscatto. Il lavoratore associato che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, ha diritto al riscatto della propria posizione individuale maturata presso COOPERLAVORO. Il riscatto comporta la liquidazione della posizione individuale. La liquidazione dell'importo spettante avviene entro sei mesi dalla richiesta.

4. CONTRIBUTZIONI E ALTRI ONERI

Per i soci lavoratori la contribuzione è dovuta nelle misure stabilite nel Regolamento previsto dall'art.6 della Legge 142/01 o in apposite delibere dell'assemblea dei soci della cooperativa, i cui estratti sono allegati alla presente Scheda Informativa. Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato la contribuzione è definita in misura complessivamente non inferiore a quella prevista dai CCNL a cui si fa riferimento nelle cooperative medesime.

Per i lavoratori dipendenti la contribuzione a COOPERLAVORO è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da specifici accordi sindacali, ovvero da regolamenti nonché dall'Accordo Intercategoriale del 6 maggio 1998 e successive integrazioni.

Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Cooperative firmatarie, comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da esse promossi o costituiti, la contribuzione a COOPERLAVORO è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da apposite delibere, ovvero da regolamenti, ovvero da specifici accordi. La misura della contribuzione è riportata nella scheda allegata.

Annualmente il lavoratore può variare l'aliquota di contribuzione a suo carico comunicandolo all'azienda entro il 30 novembre, con decorrenza della variazione dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'obbligo della contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore, nonché l'obbligo della destinazione delle quote di T.F.R. a COOPERLAVORO decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione della domanda di adesione da parte del Fondo, salvo diversa previsione della fonte istitutiva.

Il lavoratore e il datore di lavoro possono effettuare versamenti aggiuntivi volontari, anche una tantum.

Quota di iscrizione. All'atto dell'iscrizione è previsto il versamento di una quota di iscrizione "una tantum", determinata dal Consiglio di Amministrazione, e ripartita in ragione di 2/3 a carico del datore di lavoro e di 1/3 a carico del lavoratore, salvo diversa ripartizione stabilita dalle fonti istitutive. La quota di iscrizione per il 2003 è fissata in € 18,00 di cui € 12,00 a carico dell'azienda e € 6,00 a carico del lavoratore.

5. REGIME FISCALE

Contributi. I contributi annui complessivamente versati al fondo (dall'associato e dal datore di lavoro), ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo dell'associato e, comunque, non oltre i 5164,57 Euro.

Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo.

Se il lavoratore versa contributi che eccedono i predetti limiti, questi non saranno deducibili dal reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine, l'iscritto deve, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, comunicare al fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti.

Fino al 31.12.2005, per i lavoratori *vecchi iscritti*, fermo restando il limite del 12 % del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra i 5164,57 Euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati ad un fondo pensione nell'anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR.

Risultati di gestione. I rendimenti finanziari ottenuti nella gestione del patrimonio del fondo sono tassati con aliquota dell'11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.

Prestazioni. La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e, là dove presenti, dei contributi che hanno ecceduto i su menzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti (€ 5164,57).

Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal fondo pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i su menzionati limiti percentuali o assoluti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano inferiori ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

- l'iscritto ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta all'iscritto nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale);
- il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.

Anticipazioni. Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal fondo, mentre rimangono comunque esclusi i contributi non dedotti.

Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti stabiliti.

6. REGIME DELLE SPESE

Il Consiglio di Amministrazione annualmente determina l'ammontare della **quota associativa** e ne stabilisce le modalità di versamento. A titolo di riferimento, la quota associativa e la quota di iscrizione, di cui al punto 4, sono destinate alla copertura delle seguenti spese: sede, struttura organizzativa e beni strumentali; attività degli organi statutari; gestione amministrativa di COOPERLAVORO e delle posizioni individuali; supporti per l'assunzione delle decisioni degli organi di COOPERLAVORO in materia di gestione amministrativa e delle risorse finanziarie; attività promozionale; spese legali e consulenze.

Gravano sulle risorse affidate in gestione le spese per il servizio della banca depositaria, le commissioni relative al servizio di gestione finanziaria, gli oneri di intermediazione finanziaria. L'ammontare delle spese a carico del Fondo, anche in percentuale del patrimonio, distinte nelle loro componenti, sono contenute nella parte mobile della scheda informativa relativa ai risultati di gestione.

7. CRITERI GENERALI DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Banca depositaria. Le risorse finanziarie di COOPERLAVORO sono depositate presso la Banca Monte Paschi di Siena che presenta i requisiti previsti dalla legge e con la quale è stata stipulata una apposita convenzione di custodia.

Gestione finanziaria. Le risorse finanziarie di COOPERLAVORO sono integralmente affidate in gestione, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente, mediante convenzione con i seguenti tre soggetti gestori abilitati: la Compagnia Assicuratrice Unipol SpA, R.A.S. S.p.A., San Paolo IMI Institutional Asset Management S.G.R.p.A.. I soggetti gestori sono stati individuati tramite selezione in base a criteri che permettessero di valutarne la solidità, l'affidabilità e i risultati conseguiti, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa vigente.

Per il primo triennio di attività del Fondo è istituita una sola linea di gestione degli investimenti (monocomparto) con assegnazione a tutti gli Iscritti di un unico valore di *performance*.

Il Consiglio di Amministrazione ha definito una prudente politica degli impieghi finanziari (*asset allocation strategica*) che prevede un limite massimo di investimento in titoli di capitale (esclusivamente *azioni Europa*) pari al 25% del patrimonio del Fondo, mentre il rimanente viene investito in *liquidità e obbligazioni di area Euro* e per un massimo del 10% del portafoglio in titoli di debito espressi in dollari USA. La capacità dei Gestori è misurata attraverso il raffronto con un insieme di indici (*benchmark*), che misurano l'andamento dei mercati finanziari di interesse del Fondo. Il *benchmark* di Cooperlavoro è così composto: 20% *MSCI Europa* per le azioni, 60% *JP MORGAN EGBI* per le obbligazioni con scadenza oltre un anno, 20% *JP MORGAN Cash Six Months* per la liquidità e i titoli con scadenza entro i 12 mesi.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, previa modifica statutaria, potrà optare per una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti. Al verificarsi del passaggio alla gestione multicomparto, ai lavoratori sarà fornita adeguata e completa informazione.

Cooperlavoro è un Fondo a contribuzione definita senza garanzia di risultato. Di conseguenza non può essere garantita in maniera certa l'ottenimento al momento dell'erogazione delle prestazioni del controvalore del capitale investito, ovvero di un rendimento finale corrispondente alle aspettative. In funzione degli andamenti dei mercati finanziari la gestione delle risorse può produrre nel singolo periodo di tempo rendimenti molto differenziati, talvolta anche negativi. Anche tale ultima evenienza, che non può essere certamente esclusa, deve essere comunque valutata in un contesto di lungo periodo, che è quello in cui opera un Fondo Pensione come Cooperlavoro e in un quadro di cautela della gestione finanziaria a cui il Fondo è istituzionalmente tenuto.

8. INFORMAZIONI AGLI ADERENTI

Il Fondo COOPERLAVORO invia a ciascun aderente un estratto conto periodico indicante la composizione del patrimonio del Fondo, l'andamento finanziario ed amministrativo della gestione, la posizione contributiva individuale dell'associato, oltre alle informazioni relative ai rendimenti e alla valorizzazione della posizione contributiva di ciascuno, nel rispetto delle indicazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

LE SPESE PER L'ANNO 2003

Quota di iscrizione una tantum: all'atto dell'adesione si versa al Fondo una quota di iscrizione una tantum di € 18,00 di cui € 12,00 a carico dell'azienda e € 6,00 a carico del lavoratore

Quota associativa annuale: la quota associativa è destinata alla copertura delle spese amministrative e viene prelevata dal primo versamento dell'anno. Per il 2003 è fissata in € 17,40

**Informazioni sul Fondo sono reperibili sul sito internet:
www.cooperlavoro.it**

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL FONDO PENSIONE NEL 2002

Sezione B della Comunicazione Periodica inviata a tutti gli iscritti nel marzo 2003

Risultati patrimoniali ed economici (Importi espressi in Euro)

Dati sintetici di Bilancio	31.12.2002	31.12.2001
Patrimonio all'inizio dell'anno	18.377.577,34	1.718.325,48
Contributi versati nell'anno (*)	13.351.305,84	16.228.592,03
Uscite per anticipazioni, riscatti, trasferimenti	-1.116.654,59	- 209.500,07
Rendimenti ottenuti	252.233,88	701.881,25
Spese della gestione finanziaria	-43.996,19	- 6.989,47
Contributi destinati a copertura spese amministrative (**)	222.976,11	179.791,53
Oneri e proventi diversi	45.963,63	51.303,83
Spese della gestione amministrativa	-268.939,74	- 232.766,68
Variazione patrimonio 2002 prima dell'imposta	12.442.888,94	16.712.312,42
Imposta sostitutiva	2.923,57	- 53.060,55
Variazione patrimonio 2002 dopo l'imposta	12.445.812,51	16.659.251,87
Valore totale del patrimonio a fine anno	30.823.389,85	18.377.577,35

(*) Non sono compresi i contributi dell'ultimo trimestre 2002 che sono stati versati nel mese di gennaio 2003 per € 3.975.891,04
(**) Al netto di € 40.992,98 di quote d'adesione rinviate a coperture spese di promozione e sviluppo del prossimo esercizio.

L'incremento del valore della quota nell'anno 2002 è stato dello **0,54%** (da € 11,002 del 31/12/2001 a € 11,061 del 31/12/2002), contro una variazione di -0,75% del *benchmark*, il parametro di riferimento scelto per controllare che il rendimento ottenuto ed i rischi assunti dai Gestori siano stati all'interno dei limiti prefissati.

Il risultato di quest'anno, a differenza dello scorso anno, è inferiore al rendimento legale del TFR accantonato presso l'azienda. Ricordiamo, comunque, che la differenza di rendimento è ampiamente compensata, rispetto ai non iscritti, dal guadagno complessivo ottenuto grazie al versamento del contributo a carico del datore di lavoro. Comparativamente Cooperlavoro ha ottenuto uno dei migliori risultati fra i nuovi Fondi pienamente operativi e ha complessivamente salvaguardato il valore del patrimonio in un anno segnato da una profonda crisi dei mercati borsistici.

Si deve comunque evidenziare che il risultato di un Fondo Pensione va sempre valutato in un'ottica di medio lungo periodo, avendo esso come obiettivo l'erogazione di una rendita al termine dell'attività lavorativa.

Prendendo in considerazione l'attività del Fondo dalla partenza, cioè dal 30 novembre 2000, la quota è passata da € 10,329 agli attuali € 11,061 con un incremento del 7,08% superiore sia all'inflazione che al rendimento del TFR nel medesimo periodo.

Valori calcolati a fine anno	2002	2001	2000
Valore quota in Euro	11,061	11,002	10,349
Rendimento Cooperlavoro nell'anno	0,54%	6,31%	<i>non confrontabile</i>

L'attivo netto al 31/12/2002 è di € 30.823.389,85 suddiviso in 2.786.564,44 quote assegnate a 13.431 iscritti.

Le spese di gestione amministrativa del 2002 sono ammontate a € 268.939,74. L'incidenza media annua per aderente di tali spese è stata pari a € 20,02.

Le spese per la gestione finanziaria complessivamente sono ammontate a € 43.996,19 (di cui € 33.053,87 per le commissioni dei Gestori finanziari e € 10.942,32 per i servizi della Banca Depositaria).

Quanto incidono le spese sul patrimonio?	2002	2001
Incidenza delle spese della Gestione finanziaria	0,11 %	<i>non confrontabile</i>
Incidenza delle spese per il servizio di Banca Depositaria	0,04 %	<i>non confrontabile</i>
Incidenza sul patrimonio delle spese amministrative	0,87 %	1,27%
Incidenza del totale delle spese sul patrimonio	1,02 %	<i>non confrontabile</i>

L'incidenza totale delle spese di qualunque natura è quindi pari a 1.02% sul patrimonio. La natura di associazione senza scopo di lucro del fondo pensione associativo fa sì che, al crescere del patrimonio nel tempo, diminuisca rapidamente l'incidenza delle spese.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (in seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte del Fondo Pensione COOPERLAVORO (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte del Fondo delle finalità di informazione e promozione delle prestazioni del Fondo stesso.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del Fondo e da soggetti esterni a tale organizzazione (quali Compagnie di Assicurazione, Banche, Sim. etc.).

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anticiriclaggio);
- b) strettamente necessario alla esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla erogazione delle prestazioni;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), può comportare l'impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

- a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Compagnie assicurative, SIM, Banche e ai soggetti deputati all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali Compagnie assicurative, agli organismi associativi propri del settore previdenziale, al Ministero del Lavoro, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e presso i suddetti soggetti. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.
- b) I dati personali possono essere inoltre comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto a) verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art.13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Fondo Pensione COOPERLAVORO.

I dati identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali possono essere acquisiti presso la sede di COOPERLAVORO, Via Carlo Bartolomeo Piazza n. 8 – 00161 Roma



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE

PER IL LAVORATORE

Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile, firmare nello spazio indicato.

- **Dati anagrafici:** è fondamentale indicare correttamente tutti i dati richiesti.
- **Prima occupazione successiva al 28.04.93:** devono barrare la casella i lavoratori la cui prima occupazione, con regolari versamenti contributivi, sia iniziata successivamente a tale data (sia con riferimento all'esperienza nell'impresa presso cui opera, sia con riferimento a precedenti esperienze lavorative).
- **Matricola aziendale:** indicazione facoltativa. Serve all'azienda per identificare subito il proprio lavoratore.
- **Iscritto in precedenza a un Fondo Pensione:** indicare il nome del Fondo dal quale il lavoratore si trasferisce specificando se tale iscrizione era antecedente o successiva al 28 aprile 1993 (non vanno considerate le vecchie polizze vita individuali e collettive).
- **Per il contributo a mio carico:** se il lavoratore vuole versare il minimo previsto dal contratto o dagli accordi collettivi lascia lo spazio in bianco, se desidera versare di più scrive la nuova percentuale di suo gradimento tenendo conto dei limiti di deducibilità fiscale.
- **Rilascio il mio consenso al trattamento dei dati personali:** il lavoratore è tenuto a leggere l'informativa allegata alla scheda informativa prima di apporre la propria firma.
- **Firmare** nello spazio indicato e consegnare il modulo all'ufficio personale dell'azienda che entro 30 giorni deve trasmetterlo al Fondo.

PER IL DATORE DI LAVORO

Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile, firmare nello spazio indicato.

- **Verificare** l'esattezza dei dati indicati dal lavoratore rispetto al numero di matricola aziendale ed alla qualifica e livello contrattuale.
- **Controllare** che il modulo sia compilato in modo chiaro e leggibile e firmato dal lavoratore
- **Codice azienda:** inserirlo se già assegnato
- **Sede operativa** presso cui è occupato il lavoratore, se diverso da quello della sede legale. Attenzione: se indicata il Fondo utilizzerà questo indirizzo per tutte le comunicazioni che riguardano il lavoratore.
- **Fonte istitutiva:** indicare il contratto o l'accordo applicato. Compilare sempre se si tratta di azienda plurisetoriale. Se si tratta di azienda che applica un unico contratto o accordo compilare solo la prima volta
- **Trattenere** la copia per il datore di lavoro conservandola nel rispetto delle norme previste dalla L. n. 675/96
- **Inviare** a COOPERLAVORO l'originale e la prima copia entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

COOPERLAVORO

Via C.B. Piazza, 8 cap 00161 Roma Tel. 06.44292994 fax 06.44261933
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il numero d'ordine 96
e-mail mailbox@cooperlavoro.it